

NO SENT. 52/09

NO CRON 361/09

Reg. ANN. STRAORDINARIA 1/09
N. 22

REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, terza sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - dr. Lucio DI NOSSE | - Presidente - |
| - dr. Andrea FERRAIUOLO | - Giudice relatore - |
| - dr. Luigi D'ANGIOLELLA | - Giudice - |

ha pronunciato la presente

IL CASO.it

SENTENZA

Nel procedimento per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 8..7.99 n. 270 di **A.C.M.S. s.p.a. in liquidazione**, introdotto con ricorso depositata in data 24.6.09

OSSERVA

A) A.C.M.S. s.p.a. in liquidazione è società costituita con atto del 30.3.01 per effetto di trasformazione da forma consortile in società per azioni partecipata da enti pubblici locali, quali appunto la Provincia di Caserta e diversi Comuni della Provincia di Caserta (c.f.r. visura in atti).

Circa il regime normativo delle società partecipate dagli enti locali per lo svolgimento di servizi pubblici, il Tribunale rileva che esse risultano disciplinate, in generale, dal Testo Unico degli Enti Locali (artt.112 e segg. D.Lgs. 267/00) nonché dal D.L. 223/06 conv in L. 248/06.

La materia del servizio pubblico di trasporto, tuttavia, ai sensi dell'art. 1 bis del citato Testo Unico, rimane escluso dalla relativa disciplina del T.u.e.l. per rimanere invece assoggettato alla disciplina del D.Lgs n.

Il giudice relatore
(dott. Andrea Ferraiuolo)

IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)

1

422/97 come modificato dal D. Lgs. n. 400/99.

Ciò premesso, il Tribunale rimarca come ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs.422/97 il servizio di trasporto di persone e merci svolto in ambito locale integra servizio pubblico.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo delle forme societarie in esame, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 18 del citato D.Lgs., peraltro, "le regioni e gli Enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione".


IL CASO.it

Svolte le appena esposte specificazioni in punto di regime normativo e forma giuridica di A..C.M.S. s.p.a., risulta quindi doveroso il vaglio in ordine all'inquadramento dell'ente in oggetto nell'ambito dei soggetti giuridici di diritto privato oppure negli enti di diritto pubblico.

In proposito la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti la giurisdizione, ha condivisibilmente puntualizzato come la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l'ente locale ne possiede, in tutto o in parte, le azioni (c.f.r. Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17287 del 31/07/2006 Sez. U, Sentenza n. 7799 del 15/04/2005). Il principio da ultimo espresso risulta anche ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (c.f.r. Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent.3 marzo 2008, n.1).

In altre parole, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, il dato formale rappresentato dalla intestazione delle quote di una s.p.a. in capo a enti pubblici di per sé non costituisce aspetto che possa condurre a qualificare l'ente in questione come soggetto pubblico invece che ente privato.

Il giudice relatore
(dott. Andrea Ferraiuolo)



IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)



Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, può affermarsi la circostanza che la totale partecipazione azionaria di A.C.M.S. s.p.a. sia riferibile a taluni enti locali, di per sé non comporta la qualificazione giuridica di A.C.M.S. s.p.a. come ente pubblico.

Posto che la mera titolarità pubblica delle partecipazioni di s.p.a. non costituisce aspetto sintomatico della natura pubblica dell'ente partecipato, il Collegio evidenzia che i concreti elementi di valutazione ai fini della qualificazione di un ente in ordine alla sua qualifica come soggetto giuridico di diritto pubblico ovvero di diritto privato attengono all'analisi dall'aspetto gestionale nonché dall'attività dell'ente, piuttosto che all'aspetto formale della titolarità delle relative partecipazioni azionarie.

In sintesi, richiamandosi affermazioni della Corte di legittimità, se l'ente partecipato dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario esso non può che esser ritenuto soggetto di natura privata (c.f.r . Sez. U, Ordinanza n. 17287 del 31/07/2006 cit.). **IL CASO.it**

In altre parole, le forme privatistiche di esercizio di impresa commerciale possono comportare eventuali questioni di qualificazione in termini di soggetto pubblico in capo all'ente partecipato da enti pubblici solo qualora l'aspetto gestionale e di attività della società risultassero completamente avulsi dalle regole e schemi del diritto commerciale, così da rappresentare la società un mero organo, articolazione che si immedesima nel soggetto pubblico che la partecipa.

Orbene, gli indici di valutazione riguardanti sia l'aspetto gestionale che l'attività della società che gestisce il servizio pubblico in favore dell'ente locale interamente partecipante attengono, in sintesi, alla concorrenza dei seguenti dati specificamente individuati dalla giurisprudenza:

- il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico;
- l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende

Il giudice relatore
(dott. *Andrea Ferraiuolo*)

IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)

3

precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutto il territorio nazionale e all'estero;

- il consiglio di amministrazione della s.p.a. non abbia poteri gestionali di rilievo e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- le decisioni di maggior rilievo devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (c.f.r in tal senso ex plurimis Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent.3 marzo 2008, n.1).

Applicati tali parametri di valutazione alla fattispecie concreta, il Collegio stima come assenti i presupposti per potersi dichiarare A.C.M.S. s.p.a. quale soggetto di diritto pubblico sottratto alle regole del diritto privato.

IL CASO.it

In proposito, il Tribunale osserva che se da un lato l'oggetto dell'attività economica svolta da A.C.M.S. s.p.a. presenta in parte elementi sintomatici della natura pubblica ed in parte aspetti che ne connotano l'attività come privata, tuttavia l'aspetto gestionale di A.C.M.S. s.p.a. risulta interamente riferibile alla disciplina del diritto della impresa commerciale.

Ed invero, con riguardo all'oggetto dell'attività economica svolta da A.C.M.S. s.p.a. il Tribunale rimarca come esso risulti in prevalenza caratterizzato dall'esercizio in ambito locale del servizio di trasporto di persone e cose in ambito urbano ed extraurbano (c.f.r. art.4 statuto A.C.M.S. s.p.a. in atti), attività questa che l'art. 1 comma 2 del D.Lgs.422/97 espressamente qualifica come servizio pubblico.

L'oggetto sociale di A.C.M.S. s.p.a., tuttavia, risulta travalicare il concetto di servizio pubblico in senso stretto, includendo esso anche, ad esempio, "la realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione officina meccanica, motoristica carrozzeria, elettrauto, gommista anche per

Il giudice relatore
(dott. *Andrea Ferraiuolo*)

IL PRESIDENTE
(dott. *LUCIO DI NOSSE*)

conto di terzi”, nonché “attività di commercio all’ingrosso di pezzi di ricambio e di elettromeccanici nuovi od usati”, oltre che “attività di elaborazione progetti e direzione lavori di opera da realizzare anche su commissione di terzi”, ed ancora “progettare, installare e gestire reti e servizi di telecomunicazione in ambito fisso c/o mobile anche su ambito extranazionale” (c.f.r art. 4 statuto cit.).

Con riferimento al profilo gestionale di A.C.M.S. s.p.a., invece, il Tribunale rileva che esso risulta interamente riferibile alla disciplina del diritto della impresa commerciale.

Al riguardo, può evidenziarsi come il consiglio di amministrazione di A.C.M.S. s.p.a. è munito di “ tutti i poteri più ampi di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali salvo gli atti che per legge o statuto risultano demandati all’assemblea degli azionisti” (c.f.r art. 18 n.6 statuto A.C.M.S. s.p.a.); gli stessi amministratori, peraltro, vengono eletti e revocati “ ai sensi dell’art. 2449 c.c dall’assemblea degli azionisti” (c.f.r. art. 17 n. 1 statuto cit.).

IL CASO.it


L’assemblea degli azionisti di A.C.M.S. s.p.a., inoltre, si riunisce “ ai sensi del codice civile”, competendo ad essa “ le materie indicate dal codice civile” (c.f.r. art. 10 nn1,5 statuto cit).

Il direttore generale di A.C.M.S. s.p.a., peraltro, viene “ nominato dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme sulle s.p.a. ed in particolare l’art. 2396 c.c. “ (art. 25 n. 6 Statuto cit.).

Alla stregua delle previsioni che precedono, quindi, può affermarsi che le scelte gestionali di A.C.M.S. s.p.a. avvengono con deliberati del consiglio di amministrazione e non per effetto della diretta volontà dei singoli enti pubblici che risultano titolari delle partecipazioni azionarie di A.C.M.S. s.p.a.

Anche i rapporti tra soci vengono definiti mediante deliberati dell’assemblea dei soci con il calcolo delle maggioranze in base alle rispet-

Il giudice relatore
(dott. Andrea Ferraiuolo)



IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)



tive partecipazioni azionarie.

Il Collegio rimarca, infine, come non risulti previsto dallo statuto di A.C.M.S. s.p.a. alcun ordine o vincolo esterno circa le decisioni di maggior rilievo, le quali sono sottoposte solo agli organi sociali senza essere sottoposte al vaglio preventivo del singolo ente che affida il servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, A.C.M.S. s.p.a. può stimarsi soggetto giuridico privato, terzo rispetto agli enti pubblici che lo partecipano.

In conclusione, si deve escludere che ricorra nella specie l'ipotesi di esclusione dal fallimento prevista dall'art. 1, I comma l.f. relativamente agli enti pubblici.

B) Nella fattispecie risultano i presupposti di cui all'art. 2 D.Lgs 270/99

Allo stato risultano infatti numero dipendenti superiore alle 200 unità avuto riguardo al libro matricola depositato dal ricorrente ed esaminato dal Ministero dello Sviluppo Economico (c.f.r. elenco dipendenti di cui al doc. 9 produzione A.C.M.S. s.p.a.).

IL CASO.it

La società ricorrente, come risulta dalla situazione contabile desumibile dalla documentazione prodotta, aggiornata al 31.12.08 presenta un'esposizione debitoria pari ad € 67.556.221,00 superiore ai due terzi sia dell'attivo patrimoniale pari ad € 62.008.135,00 (c.f.r. totale delle attività di cui al bilancio di esercizio anno 2008 in atti) che dei ricavi dell'ultimo esercizio pari ad € 31.259.524,00 (c.f.r. conto economico bilancio esercizio anno 2008 in atti).

C) Svolte tali considerazioni il Tribunale accerta che A.C.M.S. s.p.a. versa effettivamente in uno stato di insolvenza.

Premessa la esigua liquidità rispetto ai debiti ormai scaduti per oltre 31 milioni di euro, questo giudicante evidenzia la pendenza di diverse azioni esecutive e sequestri su beni strumentali di A.C.M.S. s.p.a., aspetti questi sintomatici della incapacità dell'ente ad adempiere ai propri debiti.

Il giudice relatore
(dott. Andrea Ferraiuolo)

IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)

A ciò devesi aggiungere, inoltre, la circostanza che il valore dell'impresa è in modo significativo costituito dai contratti con gli enti locali per cui A.C.M.S. s.p.a presta servizi, conseguendo da ciò che l'inadempimento dei contratti in parola comporterà la risoluzione degli stessi con definitiva perdita del principale elemento costitutivo del valore dell'impresa.

Preso atto della circostanza che il Ministero dello Sviluppo Economico ha designato quale Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Signoriello, nato a Napoli il 18.8.51.

IL CASO.it

Vista l'unicità dell'incarico e tenuto conto del significativo ambito di attività di A.C.M.S. s.p.a., considerato che il consiglio di amministrazione è stato già sostituito dal collegio dei liquidatori, il Tribunale ritiene preferibile l'affidamento della gestione all'attuale collegio dei liquidatori fino a quando non si provvederà ex art. 30 D.L.vo n. 270/1999;

P.Q.M.

dichiara lo stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di **A.C.M.S. SPA IN LIQUIDAZIONE** in persona del presidente del Collegio dei liquidatori;


nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Ferraiuolo;

nomina Commissario Giudiziale il già designato dal Ministero dello Sviluppo Economico dott. Giuseppe Signoriello, nato a Napoli il 18.8.51;

ordina alla società A.C.M.S. s.p.a. in liquidazione il deposito in Cancelleria entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza delle scritture contabili e dei bilanci non prodotti in sede di deposito del ricorso e di partecipazione all'istruttoria già svolta;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice il termine fino al 15.12.09, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, dalla data della presenta sentenza per il deposito in Cancelleria delle relative domande;

Il giudice relatore
(dott. Andrea Ferraiuolo)



IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)



stabilisce che l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo si tenga in questo Tribunale davanti al Giudice Delegato dott. Andrea Ferraiuolo i seguenti giorni così suddivisi per tipologia di credito:

udienza del 22/11/09 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere a - c;
udienza del 26/11/09 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere d-f;
udienza del 3/12/09 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere g-i;
udienza del 23/12/09 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere l-n;
udienza del 3/1/10 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere o-r;
udienza del 23/1/10 ore 9,30	lavoratori dipendenti iniziale cognome lettere s-z;
udienza del 5/4/10 ore 9,30	crediti previdenziali e tributari;
udienza del 27/4/10 ore 9,30	istituti di credito;
udienza del 4/5/10 ore 9,30	società creditrici;
udienza del 18/5/10 ore 9,30	persone fisiche creditori;
udienza del 15/6/10 ore 9,30	altri creditori;

dispone che la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda ex art. 30 D.Lgs. n. 270/99, sia affidata al Collegio dei liquidatori;

- manda la Cancelleria per la comunicazione ed affissione della presente sentenza nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 L.F. e 94 D.Lgs. 270/99 ed altresì per la comunicazione entro tre giorni al Ministero dello Sviluppo Economico

IL CASO.it

Così deciso in S. Maria C.V., nella camera di consiglio del 21 luglio 2009.

Il Giudice est.

(dott. Andrea Ferraiuolo)

Depositato in Cancelleria

Oggi

23.07.09

da

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
Rita DE SAPIO

Il giudice relatore
dott. Andrea Ferraiuolo)

IL PRESIDENTE

(dott. LUCIO Di NOSSE)

IL PRESIDENTE
(dott. LUCIO DI NOSSE)